



CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

N. 207/2018 R.G.Lav.

N. Cron.

Sentenza n° 116/ 2019

* * * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice
del lavoro, in persona dei magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| - dott. Vincenzo Pupilella | Presidente |
| - dott. Margiolina Mastronardi | consigliere |
| - dott. Rita Pasqualina Curci | consigliere rel. |

ha pronunciato, e dato lettura del dispositivo alla odierna udienza di discussione del 10
maggio 2019, la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello in materia di lavoro iscritta al n° 207/2018 RG Lav.
ed avente ad oggetto: “*opposizione ad avviso di addebito*”

promossa da:

INPS, in persona del Presidente e legale rapp.te *pro tempore*, in proprio e quale
mandatario di **SCCI s.p.a.**, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonella Testa e dall’Avv.
Ugo Nucciarone, elettivamente domiciliato come in atti

appellante

contro:

POTALIVO Carlo

appellato contumace



CONCLUSIONI DELLE PARTI

I difensori delle parti, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa in data 16.1.2018 il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo il ricorso proposto da Potalivo Carlo avverso avviso di addebito notificato dall'INPS il 25.11.2015, per l'importo di € 8.063,69, richiesto a titolo di maggiore contribuzione per l'anno 2009 per la gestione artigiani, a seguito di accertamento compiuto dall'Agenzia delle Entrate nel 2014, ha annullato l'anzidetto avviso di addebito, avendo rilevato che l'accertamento fiscale da cui lo stesso era scaturito era stato tempestivamente impugnato dinanzi alla CTP, sicché, a mente di quanto previsto dall'art. 24, co 3°, del D.lvo 46/99, l'INPS non avrebbe potuto procedere all'iscrizione.

Il Tribunale, rilevato che fosse incontestato che l'avviso di addebito era stato emesso prima di una decisione del giudice tributario suscettibile di esecuzione, escludeva di poter indagare sulla fondatezza dell'accertamento fiscale *“ai soli fini del riconoscimento della richiesta di pagamento avanzata dall'INPS (è evidente, dalla stessa esposizione dell'INPS, che si tratterebbe di ripercorrere l'analisi eseguita dall'Agenzia delle Entrate nell'avviso fiscale annullato dalla CTP), trattandosi di materia che esula dalla giurisdizione del G.O.*

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'INPS che deduce, con il primo motivo, *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del D.Lgs. n° 46/1999 - insussistenza di effetti ricollegabili alla mero editio actionis nel processo previdenziale in ipotesi di contenzioso che si svolge inter alios”.*

Il Giudice di *prime cure* avrebbe omissso di trascurare che la normativa di riferimento preclude l'iscrizione a ruolo del credito solo nel caso di giudizio vertente nei confronti dell'INPS e, quindi, per accertamenti compiuti dallo stesso Istituto previdenziale, risultando l'art. 24 D.L.vo cit. inapplicabile alle ipotesi in cui l'Istituto non sia parte del processo, stante l'impossibilità di attribuire effetti paralizzanti ad una *editio actionis* realizzata nei confronti di altre parti.

Con il secondo motivo si deduce che in conseguenza della opzione interpretativa fatta propria dal Giudice di primo grado, che ha ravvisato un difetto di giurisdizione del GO, il giudizio



previdenziale andava necessariamente sospeso ex art. 295 c.p.c., o, eventualmente, ai sensi dell'art. 237 c.p.c..

Si deduce, inoltre, con il terzo motivo, che non sussisterebbe nel caso di specie la denunciata violazione del criterio della “prevenzione”, per manifesta tardività della impugnazione dell'avviso di accertamento dinanzi alla CTP. Il ricorso, infatti, sarebbe stato iscritto a ruolo il 30.9.2015 e, dunque, ben oltre il termine di 60 gg. previsto dalla legge, essendo stato l'atto impugnato notificato il 4.12.2014.

Con il quarto motivo si deduce “*Violazione e falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. - giurisdizione del G.O. - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Art. 112 c.p.c. - art. 111 Cost., negato accesso alla giustizia sostanziale*”.

Il Giudice di primo grado, ravvista la violazione dell'art. 24 D.L.vo 46/1999, a fronte della domanda di accertamento del credito e di condanna, avanzata dall'INPS, ha contraddittoriamente, da un lato, escluso la giurisdizione del G.O., dall'altro recepito passivamente le risultanze non definitive del contenzioso fiscale, imponendo all'INPS di adeguarsi alla decisione del giudice speciale, nel frattempo pronunciatosi sul separato contenzioso tributario.

Tale decisione è viepiù errata in quanto avulsa da qualsiasi indagine sulla definitività o meno della sentenza della CTP di Campobasso n. 543 del 19.9.2016, ostando, peraltro, alla vincolatività della stessa per l'INPS i principi di cui all'art. 2909 c.c., sui limiti oggettivi e soggettivi del giudicato.

Ad ogni buon fine la sentenza *de qua* non risulta passata in giudicato, essendo stato interposto appello dall'Agenzia delle Entrate (doc. 2 del fascicolo di II grado dell'INPS).

E, si ribadisce, se il Giudice avesse voluto conformarsi alla decisione del Giudice speciale, avrebbe dovuto sospendere il processo ex artt. 295/337 c.p.c.

Diversamente, “*se il Tribunale di Campobasso non avesse inteso sin da subito ravvisare un vincolo di pregiudizialità in senso tecnico giuridico con il processo tributario (art. 295 c.p.c.) - pur ravvisando violazione del criterio della “prevenzione” - avrebbe dovuto procedere al normale “accertamento del credito vantato dall'INPS, in ossequio ai correnti canoni di legittimità*”.

E l'odierno appellante aveva espressamente richiesto, nella memoria di costituzione, “*di accertare comunque il credito vantato dall'Istituto sulla base dell'accertamento fiscale, degli ulteriori documenti prodotti e delle difese di merito spiegate dall'INPS, tenuto conto*



dell'assenza di contestazioni dinanzi al Giudice del lavoro e di sostegno probatorio nel ricorso di controparte”.

Riproposte, quindi, le difese del primo grado, l'appellante chiede, eventualmente previa sospensione del giudizio in attesa degli esiti definitivi del contenzioso tributario, ex artt. 295/337 c.p.c., la riforma della impugnata sentenza, e, per l'effetto, il rigetto del ricorso del primo grado e la conferma dell'avviso di addebito opposto. In subordine, in caso di ravvisata violazione del criterio della “prevenzione”, chiede accertarsi il credito vantato dall'INPS sulla base degli accertamenti fiscali effettuati, anche in diverso ammontare.

Nonostante la rituale notifica dell'atto di appello e del decreto presidenziale ex art. 435 c.p.c., l'appellato non si costituiva, ragione per cui ne veniva dichiarata la contumacia.

All'odierna udienza, quindi, la causa era decisa come da separato dispositivo.

E' fondato il motivo di doglianza, relativo all'omessa pronuncia da parte del Giudice di *prime cure* circa la fondatezza nel merito della pretesa contributiva.

E' principio ormai universalmente affermato quello secondo il quale *“In tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo; ne consegue che, ove la cartella consegua ad un accertamento già impugnato davanti all'autorità giudiziaria, non sussiste un interesse concreto e attuale della parte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento, ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, senza neppure dedurre che la cartella emessa è stata azionata in via esecutiva, giacché un'eventuale pronuncia sul punto non comporterebbe per la parte alcun risultato giuridicamente apprezzabile”* (Cass., sez. L., ordinanza n. 12025 del 7.5.2019)¹.

¹ In senso conforme, cfr. Cass. sez. 6 - L, Ordinanza n. 17858 del 06/07/2018: *In tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo”*(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo del credito contributivo, in quanto non era ancora



Né tantomeno può concordarsi con il Giudice di *prime cure* in ordine alla impossibilità per il GL di indagare sulla fondatezza dell'accertamento fiscale, benché ai soli fini del riconoscimento della richiesta avanzata dall'INPS, atteso che in caso di avviso di addebito basato su accertamento fiscale l'analisi che spetterebbe al G.O., in questo caso in funzione di Giudice del lavoro, avrebbe ad oggetto la materia erariale, pacificamente sottratta alla sua cognizione e rimessa a quella del Giudice tributario.

E' stato, infatti, affermato (Cass. SS.UU., Ordinanza n. 19523 del 23/07/2018) che *“appartengono alla giurisdizione del **giudice** ordinario - e non di quello **tributario** - le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d'un avviso di addebito per contributi previdenziali IVS emesso dall'INPS (avviso che dal 1° gennaio 2011 ha sostituito, ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto), giacché le controversie in questione hanno ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale nell'ambito del quale, in presenza di richiesta del versamento dei contributi mediante iscrizione a ruolo, il contribuente, ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, può proporre opposizione innanzi al **giudice** del **lavoro**, a nulla rilevando che la mera occasione che ha dato origine alla pretesa creditoria dell'INPS sia nata da un **accertamento tributario** da parte dell'Agenzia delle Entrate”*.

Nel merito la pretesa dell'INPS è fondata in quanto ancorata all'avviso di accertamento unificato n. TR601T501803/2014, notificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Campobasso - Ufficio Controlli- il 4.12.2014.

In particolare non sono stati riconosciuti i costi dichiarati dalla Società EDIL CARDI s.a.s., di Potalivo Carlo, esercente attività edilizia, di cui il ricorrente era socio accomandatario, per € 326.750,00, di cui € 156.050,00, indicati nelle scritture contabili sotto la voce *“Altri costi per servizi”*, ed € 170.700,00 riportati sotto la voce *“Altri servizi deducibili”*.

Per i primi (di cui € 57.800,00 per fatture emesse da EDILCOSTRUZIONI s.r.l. ed € 98.250,00 per fatture emesse da EDILSCAVO Trigno s.n.c.), non è stata ritenuta idonea la documentazione prodotta dalla Edil Cardi.

intervenuta una sentenza esecutiva sull'impugnazione dell'avviso di **accertamento**, aveva ommesso di pronunciarsi sul merito dell'esistenza del credito fatto valere dall'ente previdenziale).



Tale valutazione è assolutamente condivisibile, risultando le fatture prodotte estremamente generiche, mancando in esse il riferimento a contratti di appalto stipulati dalla Edil Cardi con committenti terzi (v. allegato 5 del fascicolo di I grado dell'INPS; in talune fatture si fa riferimento solo a prestazioni da eseguirsi in “*vs. cantiere*”; in alcune manca anche tale scarno riferimento). Né sono stati prodotti i contratti di appalto in questione. I contratti di subappalto prodotti, inoltre, risultano carenti di indicazioni in merito all'oggetto, alla durata e al luogo di esecuzione della prestazione, al corrispettivo pattuito e alla previsione di eventuali penalità in caso di ritardo (v. allegato 6 al fascicolo di I grado dell'appellante).

Né è stato provato il pagamento del corrispettivo per la prestazione dei subappaltatori, essendo stati prodotti solo due assegni bancari emessi all'ordine della Edilcostruzioni s.r.l. per somme notevolmente inferiori all'importo indicato quale costo nelle scritture contabili (v. allegato 8). A ciò si aggiunga che Desiderio Antonio, era socio sia della Edilcostruzioni s.r.l., presunta subappaltatrice, che della Edil Cardi (allegato 7).

Quanto alla EDILSCAVO Trigno s.n.c., deve concordarsi con l'Agenzia delle Entrate in ordine alla genericità dell'unica fattura emessa in relazione al presunto subappalto (documento 9) e alla circostanza della mancata produzione perfino di un contratto di subappalto, oltre che di quello di appalto tra la Edil Cardi e la committenza

Analoghe considerazioni valgono quanto all'importo riportato sotto la voce “*Altri servizi deducibili*”, quanto alle fatture di cui all'allegato n. 10 del fascicolo di I grado dell'INPS, emesse dalla Edil Scavi Trigno. Per la fattura n. 116 del 10.12.2009 (allegato 11), correttamente l'Agenzia delle Entrate, ha ravvisato, contrariamente alle indicazioni contenute nel documento, un'ipotesi di noleggio a freddo, cioè senza conducente, e non di nolo a caldo, suscettibile di inversione contabile, non contenendo la fattura alcun riferimento a fornitura di manodopera.

A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione della incongruenza dei costi esposti nelle scritture contabili per l'anno 2009, pari ad € 405.829,00, per “Altri componenti negativi”, su un totale componenti negativi” di € 772.261,00, rispetto all'esiguo ammontare del reddito di impresa, dichiarato per lo stesso anno in appena € 33.941,00.

E', dunque, più che ragionevole ritenere che i contratti di subappalto fondanti i costi esposti nelle scritture contabili, e di cui si è detto, non siano realmente intercorsi tra la Edil Cardi e le due imprese emittenti le fatture passive.



Le diverse conclusioni cui è pervenuta la Commissione Provinciale Tributaria di Campobasso nella sentenza del 9.5.2016, appellata dalla Agenzia delle Entrate e, dunque, non passata in giudicato (allo stato non è dato conoscere l'esito della impugnazione, non essendosi, peraltro, costituita l'appellata), sulla base di argomentazioni di natura più propriamente formale, non sono idonee a condizionare l'esito della presente controversia, essendo state prese all'esito di un giudizio cui l'Istituto previdenziale è di fatto estraneo.

In conclusione, la sentenza impugnata va riformata, con conseguente rigetto della opposizione proposta dall'odierno appellato dinanzi al Tribunale di Campobasso.

Le spese di lite del doppio grado, che si liquidano come da dispositivo, seguono la soccombenza, non ravvisandosi ragioni per disporre la compensazione anche solo parziale.

PQM

La Corte d'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso - Giudice del lavoro - in data 16.1.2018, proposto con ricorso qui depositato il 4.7.2018 da **INPS**, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, nei confronti di **POTALIVO Carlo**, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto da Potalivo Carlo in data 4.1.2016 dinanzi al Tribunale di Campobasso.

Condanna l'appellato alla rifusione, in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15% degli onorari, e accessori come per legge.

Campobasso, 10.5.2019

Il consigliere estensore
Dr. Rita Pasqualina Curci

Il Presidente
Dr. Vincenzo Pupilella

